

Torino, 12/07/2004

**Al Signor Sindaco  
del Comune di  
CASTELLAMONTE**

**Oggetto: Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Castellamonte  
Comunicazione formazione silenzio-assenso e osservazioni.**

Con nota prot. 10541 del 17/05/2004 (pervenuta il 27/05/04), codesto Comune ha trasmesso alla Provincia gli atti del Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, dichiarando lo stesso conforme al disposto del 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come variato dalla L.R. 29/07/1997, n. 41.

Con riferimento a quanto sopra si comunica che il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, in considerazione dell'impossibilità – vista l'attuale fase di rinnovo degli organi collegiali dell'Ente – ad esprimersi attraverso deliberazione della Giunta Provinciale, è sancito, a far data dal 12 luglio u.s., nella forma del silenzio-assenso.

Tuttavia, in seguito all'esame istruttorio della Variante – comunque effettuato – da parte di questo Servizio, si è ritenuto opportuno formulare osservazioni alla Variante medesima, in ragione degli interessi generali di cui la Provincia è portatrice.

#### PREMESSA

I dati essenziali che caratterizzano il Comune di Castellamonte sono:

per quanto riguarda la strumentazione urbanistica:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 118-16892 del 22/06/1982, successivamente modificato con le seguenti Varianti approvate rispettivamente, con deliberazione G.R. 86-23947 del 11/10/1988 e con deliberazione G.R. 19-18421 del 21/04/1997;
- ha approvato dodici Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. C.C. n. 18 del 07/04/2004, la Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 07/04/2004, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, trasmessa alla Provincia, in data 27/05/2004, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

per quanto riguarda i dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 8.845 abitanti nel 1971, 9.046 abitanti nel 1981, 8.976 abitanti del 1991 ed 8.999 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico sostanzialmente costante, in lieve incremento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale: 3.886 ettari, così suddivisi: 1.386 di pianura, 324 di collina e 2.176 di montagna; 1.761 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 1.691 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 433 ettari pendenze superiori ai 20°; risulta pertanto che il **54%** del territorio ha pendenza superiore ai 5°. Per quanto attiene la Capacità d'uso dei Suoli, 783 ettari appartengono alla Classe II. È anche caratterizzato dalla presenza di **aree boscate**, su una superficie di 1.569 ettari, che costituiscono il **40%** circa dell'intero territorio comunale;
- sistema produttivo: appartiene all'Ambito di valorizzazione produttiva del P.T.C., che fa capo al Comune stesso di Castellamonte;
- risulta compreso nel **Circondario di Ivrea**, Sub-ambito "*Area Castellamonte*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito e la propria partecipazione all'azione di coordinamento, di elaborazione e attuazione degli interventi che gli competono;
- insediamenti residenziali: risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- centro servizi: è centro locale, sede di servizi interurbani a scala locale, individuato dalla Provincia come livello *IV inferiore*;
- appartiene alla Comunità Montana "*Valle Sacra*";
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società) promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- è individuato dal P.T.C. come centro turistico di *interesse provinciale* e come centro storico di *media rilevanza*;
- infrastrutture viarie:
  - è attraversato dalla ex S.S. n. 565 (ora di competenza provinciale dall'innesto con S.S. 26, cioè da Ivrea a Parella - Castellamonte - Rivarolo Canavese) e dalle Strade Provinciali n. 56, 58, 59 e 222;
  - è interessato da un progetto di potenziamento della S.P. n. 222, previsto dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dai Torrenti Orco, Malesina, Savenca e Canale dei Molini, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Borianana, Torrente Piova, Rio della Verna;
  - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 346 ettari di territorio comunale (9% del totale), la presenza di un limite di progetto tra fascia B e C, con una estensione pari a m. 1.836 ed areali di frane attive e non perimetrate;
- tutela ambientale:
  - Area Protetta Regionale Istituita: Riserva Naturale Speciale dei Monti Pelati e Torre Cives, che interessa una superficie comunale di 82 ettari, nel quale insiste il Biotopo

- Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10013 "*Monti Pelati e Torre Cives*";
- Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10047 "*Scarmagno-Torre Canavese (Morena Destra d'Ivrea)*";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

### CONTENUTI DELLA VARIANTE

L'Amministrazione Comunale di Castellamonte, con la Variante Parziale in oggetto propone:

- la revoca di una precedente Variante Parziale approvata con deliberazione C.C. n. 77 del 29/11/2003, con la quale veniva variata la destinazione dell'immobile Ex Caserma dei Carabinieri da "Attrezzature di Interesse Generale" a "Edilizia Residenziale Pubblica" con possibilità d'intervento con Piano di Recupero e al fine di mantenere invariata la capacità insediativa residenziale stralciava una porzione dell' rea di Edilizia Residenziale Pubblica "ERPI" con ripristino della destinazione in parte "Agricola Normale" ed in parte "Agricola Ambientale";
- di variare la destinazione dell'immobile Ex Caserma dei Carabinieri da "Attrezzature di Interesse Generale" a "Residenziale e/o direzionali" con possibilità d'intervento con Piano di Recupero Convenzionato previo approvazione della Soprintendenza dei Beni Ambientali ed Architettonici. A riguardo sono ridotte le aree a servizi del capoluogo da 163.129 mq a 162.787 mq con un decremento complessivo dello standard urbanistico da 25,68 mq/ab. a 25,66 mq/ab. pari ad una riduzione dello 0,02 mq/ab. < di 0,5 mq/ab. e quindi non ricadente nel comma 4 dell'art. 17 della L.R. 56/77.

### OSSERVAZIONI

Nel confermare che la Variante in oggetto non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, né con i progetti di competenza della Provincia e/o con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente, si formulano, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. adottato con deliberazione C.C. n. 16 del 7/04/2004:

- a) il Consiglio Comunale ha approvato con la deliberazione n. 77 del 29/11/2003 la Variante Parziale che prevedeva - sostanzialmente sulle medesime aree interessate dalla Variante in oggetto - la modifica di destinazione d'uso dell'immobile Ex Caserma dei Carabinieri da "Attrezzature di Interesse Generale" a "Edilizia Residenziale Pubblica".  
Si segnala all'Amministrazione Comunale che, essendo attualmente vigente il progetto preliminare della Variante Parziale adottato con deliberazione del C.C. n. 43 del 04/07/2003, lo stesso esplicherà gli effetti di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e, pertanto le nuove previsioni assunte con la variante in oggetto non potranno essere attuate;
- b) si rileva inoltre, la mancanza degli estratti delle Norme Tecniche di Attuazione e delle schede tecniche degli articoli interessati, sulla Tavola N. 3c allegata, non viene evidenziato il fabbricato oggetto della Variante rendendo difficile la comprensione di quanto proposto. Come già osservato più volte dalla Provincia in occasione di precedenti provvedimenti, occorre prestare particolare attenzione quando si procede ad una modifica del Piano regolatore, in quanto la "Variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una Variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve

perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della Variante stessa;

- c) con riferimento alla modificazione apportata all'offerta di servizi e attrezzature per aree residenziali, considerando anche le precedenti Varianti Parziali approvate dal Comune, è opportuno quantificare, ai fini del rispetto di quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la variazione progressiva venutasi a determinare;
- d) si rileva, inoltre, che alla documentazione presentata non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico".  
Tale legge (che ha previsto una fase transitoria - i cui termini sono scaduti il 15 agosto 2003 - per consentire ai comuni di avviare la procedura di approvazione del citato Piano), dispone, difatti, che " ... la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ... " (c. 3 art. 5) e che " .... ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
- e) si riscontra, infine, la carenza, nella deliberazione di adozione della Variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali espressamente richiesta dal citato settimo comma dell'art. 17, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, la stessa dovrà essere riportata nell'atto di approvazione definitivo;

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente  
(Arch. Gianni SAVINO)